

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione)

1. **Modifica all'art. 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede straordinaria, presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di modifica dell'art. 18 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”), al fine di recepire la disciplina introdotta dalla recente legge n. 21/2024 che, con l'articolo 11, ha introdotto il nuovo articolo 135-*underdecies*.1 nel TUF.

Come noto, nel corso degli ultimi quattro esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023) e anche con riferimento all'esercizio corrente per effetto del differimento del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge Capitali, la Società ha applicato le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli Azionisti. In tale contesto, l'esperienza maturata dalla Società è stata positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti (in linea con quanto avvenuto nel generale contesto del mercato delle società con azioni quotate italiane, come evidenziato dai dati resi noti dalla Consob, come *infra* meglio precisato).

In particolare, tale disciplina prevede (i) la possibilità che l'intervento e il voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato; (ii) che, ove si ricorra alla partecipazione esclusiva del rappresentante designato, non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea, ma coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (iii) che il diritto dell'azionista di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il “modello decisionale anticipato”, introdotto in via emergenziale e provvisoria dal Decreto “Cura Italia” durante la pandemia e oggi accolto in modo permanente dalla legge n. 21/2024, consente agli azionisti, pur con i tempi e le forme semplificate previsti da questa specifica modalità di tenuta dell'assemblea, il pieno esercizio di tutti i diritti inerenti alla loro partecipazione e al voto.

A indiretta conferma di quanto sopra descritto, ovvero che l'assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato consente comunque una piena esplicazione dei diritti sociali, depone il dato - rilevato da Consob nel suo ultimo Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane - del costante aumento della partecipazione degli azionisti alle assemblee nel periodo Covid.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 135-*underdecies*.1 del TUF si propone di introdurre la facoltà della Società di prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato.

Si prevede altresì che, in tale caso, l'assemblea si possa tenere anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con la precisazione della non necessità della co-presenza di Presidente e Segretario (possibilità ormai comunque riconosciuta per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione ove il verbale viene redatto in un momento successivo e dunque non v'è la necessità della presenza fisica di entrambi i soggetti nel medesimo luogo).

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 18 dello statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i>.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-<i>novies</i> del TUF, in deroga all'art. 135-<i>undecies</i>, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di</p>

	convocazione dell'assemblea. In tal caso potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135- <i>undecies</i> e 135- <i>undecies</i> .1 del TUF.
--	--

Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di integrare l'articolo 18 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare;*
- i) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi e all'Amministratore Delegato, Dott. Sargenti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese”.*

Novellara, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

